



PROVINCIA DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Settore AFFARI GENERALI
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 632 – 393 – 274- 547
sito internet: www.provincia.cs.it - Pec: sua@pec.provincia.cs.it

PROGETTO SAI “Asylon: Cosenza la città dell’accoglienza”
Categoria **ORDINARI n. 47 posti**
DM 13 ottobre 2022 - cod. PROG-386-PR-3

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SAI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 13 OTTOBRE 2022. - CPV 85311000-2 “Servizi di assistenza sociale con alloggio” -

CIG: **952332613B** - CUP: **F89G22000570001** - **COD. GARA 22SUA0**

PREMESSE

In esecuzione della Disposizione del Presidente n. 23 del 14/04/2022 di autorizzazione alla prosecuzione del Progetto SAI per il triennio 2023-2025 e della Determinazione a contrarre n. 2022002203 del 02/12/2022 e è stata indetta procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio ad un Soggetto Attuatore dei “*Servizi di accoglienza integrata a favore di beneficiari accolti nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SAI)*” - n. 47 posti categoria ordinari per il triennio 2023-2025 cod. PROG-386-PR-3, D.M. 13/10/2022 prot. n. 37847.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) e con applicazione del criterio di cui all’art. 95 comma 7 del Codice, ai sensi del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>, si invita pertanto a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Disciplinare è pubblicato:

1. sul profilo di committente <http://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio/>
2. sull’Osservatorio Regionale e Piattaforma ANAC;
3. sul portale istituzionale della Provincia all’indirizzo:
<https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>
4. un estratto del bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I., n. del V Serie Speciale - Contratti Pubblici.

L’appalto prevede un unico lotto contraddistinto dal C.I.G.: **952332613B**

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Francesco Falcone.

Ai fini del presente Bando_disciplinare si intende per **“Codice”** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 **“Codice dei contratti pubblici”**, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dalla Legge di conversione 14 Giugno 2019, n. 55 al D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, aggiornato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021, n. 108, e per **“Regolamento”** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; -
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella sezione Informazioni e Manuali [[Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori - Guida per la presentazione di un'offerta telematica](#)].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.provincia.cs.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento indicato nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali ([*Portale gare d'appalto|Istruzioni e manuali \(provincia.cs.it\)*](#)) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un SA browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- essere in possesso di una **firma digitale valida**, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta (legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di idonei poteri di firma) rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (**PEC**);
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- essere in possesso delle credenziali (**username e password**) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù “Area Riservata” del Portale cliccando sul link “Registrati”;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la presentazione di un'offerta telematica “, reperibile nella sezione “Istruzioni e Manuali” del menù INFORMAZIONI del Portale;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è messa a disposizione sul sito internet della piattaforma disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>, e comprende:

- 1) Piano Finanziario Preventivo riparametrato;
- 2) Capitolato prestazionale;
- 3) Bando e Disciplinare di gara;
- 4) All. 1 – Domanda di ammissione alla gara;
- 5) All. 2 – DGUE;
- 6) All. 3 – Strutture accoglienza;
- 7) Patto Integrità;
- 8) Schema di contratto.

La documentazione di gara è accessibile, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Bandi di Gara”, al seguente link: www.provincia.cs.it/portale/documentazione/appalti/ e sulla Piattaforma https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti.

.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio **avvengono attraverso la Piattaforma.**

Le comunicazioni relative: f) all'aggiudicazione definitiva; g) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; h) alla richiesta di offerta migliorativa; i) al sorteggio di cui all'articolo 21; k) eventuali rinnovi contrattuali **avvengono utilizzando un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato**

qualificato (Pec) ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione tramite PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati accolti nell'ambito del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) della Provincia di Cosenza, ammesso a finanziamento per n. 47 posti categoria ordinari, attraverso strutture ubicate nel territorio del Comune di Cosenza e Rende.

Il servizio di accoglienza dovrà assicurare, in stretta sinergia con la Provincia di Cosenza, che resta il titolare del finanziamento, l'erogazione dei servizi indicati all'art. 4 co. 1 e all'art. 34 delle Linee Guida del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 **l'appalto non è suddiviso in lotti funzionali**, poiché la realizzazione dei servizi previsti richiede lo svolgimento di prestazioni collegate e integrate e omogeneità nel monitoraggio, tenuto conto altresì del numero limitato di posti ammessi al finanziamento.

Trattandosi di servizio unitario non è prevista la suddivisione in prestazione principale e secondarie.

Le risorse destinate al servizio oggetto di gara hanno un importo, finanziato dal Ministero dell'Interno con D.M. 13/10/2022 prot. n. 37847 autorizzato alla prosecuzione dal 1.1.2023 al 31.12.2025, pari ad **€ 773.690,50 per ogni annualità** (IVA inclusa se dovuta).

L'importo globale del progetto ammesso a finanziamento, considerata come data iniziale il 1.1.2023 e data di conclusione il 31.12.2025 è di € 2.242.471,50 (IVA inclusa se dovuta).

L'importo a base di gara è calcolato considerando un budget annuo di € 747.490,50 non essendo oggetto della presente procedura le risorse del Piano Finanziario Preventivo di cui alle voci:

a) B4 "Costi del revisore indipendente" **€ 7.400,00**;

b) B6 "Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità) **€ 18.800,00**;

Pertanto l'importo annuo oggetto di affidamento è pari ad € 747.490,50, che rapportato alla durata di 36 MESI corrisponde ad € 2.242.471,50.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo
1	<i>Servizi di accoglienza integrata</i>	<i>85311000-2</i>	<i>P</i>	€ 747.490,50 (singola annualità)
Importo totale stimato a base di gara				€ 2.242.471,50

L'importo a base di gara ha, nel presente appalto, la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, di cui ai successivi articoli, ed è onnicomprensivo ed invariabile per l'intera durata dell'appalto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'appalto è finanziato dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi/SAI).

Il valore dell'appalto è puramente indicativo essendo dipendente dall'effettivo finanziamento da parte del Ministero e dalla durata effettiva dell'appalto, pertanto, l'importo di aggiudicazione non impegna la Provincia di Cosenza in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, all'andamento del progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un decremento o non essere realizzato.

Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità.

I finanziamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti dall'avviso del Ministero ai soggetti selezionati, a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno.

In particolare si rinvia a quanto previsto dall'art. 28 delle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019.

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione per tutta la durata dell'appalto, salvo variazione del finanziamento ministeriale erogato.

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Art. 4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino al **31/12/2025** per come da D.M. 13/10/2022 prot. n. 37847.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio oltre i termini contrattuali previsti, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di eventuale ammissione alla prosecuzione del progetto da parte del Ministero dell'Interno e comunque fino all'espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

Art. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi

ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 2 L. 55/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Art. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022, avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice e della citata Delibera attuativa,

attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe)**.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Costituiscono requisiti di idoneità:

- ➔ **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- ➔ *(Per le sole cooperative)* iscrizione all'Albo delle società cooperative;
- ➔ *(Per i soli consorzi di cooperative)*, iscrizione nello schedario generale della cooperazione;
- ➔ *per i soggetti del Terzo Settore*, di cui al D. Lgs. n. 117/2017, l'iscrizione negli albi previsti dalla normativa vigente, e l'esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo, da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto della presente procedura di gara;
- ➔ per i soggetti aventi diversa forma giuridica, iscrizione in elenchi, albi e registri previsti dalla specifica disciplina di riferimento (ad es. registro delle persone giuridiche, ecc.).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) **fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € **747.490,50**. Tale requisito è richiesto a garanzia della solidità finanziaria dei concorrenti anche in ragione del valore globale dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, in sede di verifica dei requisiti per l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- per gli enti associativi mediante i rendiconti approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Valgono le seguenti precisazioni:

- per gli operatori economici che adottano lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c., l'espressione "fatturato" corrisponde alla voce A1 del conto economico;
- per gli operatori economici che adottano lo schema di rendiconto contenuto nella Raccomandazione CNDC - Commissione Aziende non profit n. 1 non profit, l'espressione "fatturato" corrisponde alla somma di tutti i proventi ovvero al totale delle entrate.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 83 co. 5 del Codice, si evidenzia che l'aver imposto, in capo ai concorrenti, il possesso di un fatturato globale minimo, deriva dall'intento di assicurare che alla procedura competitiva partecipino operatori economici in possesso di un livello di capacità economico-finanziaria adeguato alla rilevanza delle prestazioni oggetto di affidamento sotto il profilo finanziario, nonché al conseguente impegno economico che l'aggiudicatario dovrà sostenere per tutta la durata dell'appalto. Il livello minimo di fatturato specifico è, invece, garanzia di affidabilità dei concorrenti in ordine alla certezza che gli stessi abbiano svolto attività comparabili, sotto il profilo economico-finanziario, con quelle correlate all'oggetto dell'appalto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) **aver espletato almeno un servizio uguale a quello oggetto di appalto** (servizio di presa in carico di richiedenti/titolari di Protezione Internazionale) per conto di Enti pubblici per almeno tre anni consecutivi e comunque avere un servizio uguale in essere alla data di presentazione dell'offerta: possesso di un'esperienza almeno triennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri debitamente documentate.

Il Servizio svolto presso gli Enti pubblici va comprovato con l'indicazione dei relativi importi, delle date e della durata di ogni servizio e degli enti pubblici affidatari in assenza di contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Al fine di velocizzare la tempistica della gara, si invita l'operatore economico concorrente ad inserire nella busta A) Documentazione amministrativa tutta la documentazione comprovante il possesso del presente requisito di capacità tecnica e professionale. Si precisa che il mancato inserimento nel plico della documentazione comprovante tale requisito non è causa di esclusione.

In caso di partecipazione di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) vale quanto disposto dall'art. 10 co. 4 dell'Allegato A - Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SAI/Siproimi) - al DM 18 novembre 2019 che recita: "Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati".

La pluriennale esperienza dovrà essere dimostrata successivamente anche attraverso le attestazioni del regolare svolgimento delle attività pregresse rilasciate dagli enti locali titolari dei progetti Sai/Siproimi in gestione al soggetto economico.

Ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice si intende per prestazione principale servizio di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo; non sono previste prestazioni secondarie.

Ulteriori requisiti da dichiarare ai sensi dell'art. 100, co. 2 del Codice:

c1) dichiarare la disponibilità delle strutture a disposizione per l'accoglienza dei migranti aventi i requisiti previsti nel Capitolato prestazionale. Allegare obbligatoriamente, se non già in uso nel progetto e **a pena l'esclusione**, per ogni unità abitativa impiegata nel progetto:

- planimetria catastale della struttura;
- perizia giurata di un tecnico attestante il possesso dei requisiti richiesti dal DM 18 novembre 2019;
- titolo/i di proprietà o contratto preliminare di locazione o di comodato d'uso.
- n. 1 (una) foto – una per ogni ambiente della struttura arredata (bagni, camere da letto, cucina e zone comuni), con evidenza degli elettrodomestici (tv, frigorifero, punto cottura, forno, lavabo), delle porte, degli infissi.

Si precisa che, per l'accoglienza dei beneficiari in appartamenti privati, le strutture residenziali, oltre che in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 CAPO IV del citato Allegato A al DM 18 novembre 2019, devono essere ubicate nel Comune di Cosenza e di Rende e distinte in relazione alle caratteristiche delle persone da accogliere. Nello specifico devono essere individuate n. 7 strutture per l'accoglienza di nuclei familiari, tre delle quali con quattro posti ciascuna; n. 3 strutture per uomini singoli con 5 posti ciascuna. Devono essere altresì individuate strutture distinte per l'accoglienza degli uomini singoli e delle donne singole e, ciascuna residenza, può accogliere al massimo 5 beneficiari.

c2) dimostrare di possedere competenze, a pena di esclusione, nell'ambito della formazione e nell'inserimento lavorativo dei beneficiari anche attraverso protocolli d'intesa con agenzie formative ed agenzie per il lavoro.

Equipe Multidisciplinare e figure professionali

Per la partecipazione alla presente procedura viene richiesta la disponibilità di un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzative, di cui all'art. 36, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al DM 18 novembre 2019 che si intendono qui interamente richiamate - che possa garantire, in relazione al progetto, la stretta collaborazione tra i servizi sociali, sanitari, della formazione e del lavoro locali e le realtà del privato sociale attive sul territorio d'Ambito, provinciale e regionale. Detta équipe dovrà essere composta da personale munito di qualifica professionale idonea allo svolgimento delle mansioni da espletare, nonché esperienza maturata nei settori di riferimento della presente selezione, da comprovare attraverso la presentazione, di una relazione descrittiva con allegati curricula. Nella relazione, dovrà essere fatto riferimento ai titoli di studio conseguiti, alle abilitazioni professionali, ai corsi di specializzazione, alla formazione specifica e all'esperienza professionale acquisita nel settore.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, possono comporre l'équipe le seguenti figure professionali:

- assistenti sociali;
- psicologi;
- educatori;
- mediatori culturali;
- esperti di orientamento e accompagnamento al lavoro;
- operatori legali con specifica esperienza lavorativa nell'ambito dei servizi di orientamento legale, svolti a favore di stranieri;
- personale ausiliario, addetto alla logistica e alle pulizie.

L'assistente sociale o lo psicologo avranno anche il compito di supervisionare il lavoro degli operatori, in modo che l'intero servizio sia funzionale ed organicamente efficiente.

Tutti gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie.

Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall'Amministrazione.

L'Ente attuatore deve individuare un Responsabile Unico della Gestione tecnica e dell'organizzazione dei servizi, con esperienza documentata sulla gestione di servizi analoghi a quelli oggetto del Capitolato prestazionale. A questa figura è attribuita la responsabilità complessiva dei servizi resi dall'Affidatario; pertanto, dovrà interloquire con i referenti delle diverse attività individuati dalla Provincia di Cosenza per l'esecuzione dell'affidamento e Responsabile di Progetto dell'Ente Locale.

Tale figura deve essere in possesso di laurea in materia umanistica o giuridica conseguita in Italia o all'estero anche se non equiparati e di una esperienza di coordinamento di servizi e attività analoghi a quelli richiesti almeno quinquennale.

L'Ente attuatore deve, inoltre, garantire un numero adeguato di operatori per gestire la complessità delle attività che vedono la relazione con i beneficiari, siano esse informative e/o culturali.

Gli operatori, oltre a una comprovata esperienza nell'ambito dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione, dell'integrazione sociale, delle attività rivolte alla popolazione immigrata, di gestione di relazioni organizzative complesse in ambito interculturale, devono possedere adeguati titoli di studio e curricula professionali e più nello specifico: diploma superiore o laurea conseguiti in Italia o all'estero, competenze specifiche in materia di normativa sull'immigrazione e in ambito interculturale, esperienze nel lavoro di équipe e di équipe multidisciplinare.

Per i mediatori linguistico culturali, che hanno il compito di rendere possibile e facilitare la comunicazione e la comprensione, sia a livello linguistico che culturale, ponendosi in modo neutrale ed equidistante tra le parti interessate, L'Ente attuatore deve garantire personale che ha conseguito la qualifica professionale di mediatore interculturale o tecnico della mediazione interculturale.

L'Ente attuatore provvede alle attività di cui al presente appalto con proprio personale e dovrà quindi disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire l'adeguato svolgimento del servizio; in sede di offerta tecnica dovrà indicare il nome e le qualifiche professionali delle figure che intende incaricare ed adibire all'attività del presente appalto, allegando il relativo curriculum vitae.

L'Ente attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con la Provincia di Cosenza.

Nei confronti del personale impiegato l'Ente Attuatore aggiudicatario si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenza e ogni altro obbligo derivante dalla legge. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto di affidamento del servizio.

Inoltre l'Ente attuatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

L'Ente attuatore dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciali/aziendali, normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria e in particolare con riferimento alla Legge n. 327/2000 "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto", alla Legge n. 142/2001, "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" (laddove applicabile) e al D.Lgs. n. 198/2006 "Codice della pari opportunità tra uomo e donna" e ss.mm.ii., e più in generale da quanto previsto dalle normative in vigore in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità fra uomo e donna.

L'Ente attuatore deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell'organigramma presentato in fase di offerta, nonché la stabilità del personale, limitando il più possibile le sostituzioni, queste ultime dovranno essere espressamente approvate dalla stazione appaltante. È tenuto inoltre all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto ed anche in relazione alle disposizioni emanate in riferimento all'emergenza Covid-19. La Provincia di Cosenza è quindi esplicitamente esonerata in merito a eventuali inadempimenti dell'appaltatrice, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell'ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Si precisa che non si procede alla redazione del DUVRI, trattandosi di gestione integrale di servizi svolti in particolari cantieri, pertanto escludendosi l'esistenza di rischi da interferenza.

a3) essere iscritti alla Prima sezione del registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione – D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Le associazioni (di promozione sociale, di volontariato, con o senza personalità giuridica) dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca la possibilità di svolgere servizi attinenti all'oggetto della presente procedura.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ex L. 381/1991 e relativi consorzi o altri soggetti aventi diversa forma giuridica raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ex L. 381/1991 e relativi consorzi o altri soggetti aventi diversa forma giuridica aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **7.3 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Art. 8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni

di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 9 SUBAPPALTO.

È fatto divieto al soggetto attuatore di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata:

- 1) una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari ad € **14.949,81** , salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, (comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022) *“La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.”*

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di *garanzia fideiussoria*, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per *almeno 180 gg.* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta

certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

Art. 11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara in forma telematica.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

Art. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... [indicare] del giorno ... [indicare] a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1 del presente Disciplinare.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel manuale di funzionamento messo a disposizione degli operatori sulla piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 58, co. 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica a video e all'indirizzo PEC registrato sulla piattaforma del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per **almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e/o dichiarazioni integrative o sostitutive, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, co. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale **A** contiene la Domanda di partecipazione e le Dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito specificato. **Tutti i documenti dovranno essere inviati in formato.pdf ed essere sottoscritti con firma digitale.**

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta in lingua italiana **in bollo**, compilando l'apposito allegato predisposto dalla S.A. (All. 1 – Domanda di ammissione alla gara) o comunque in modo strettamente conforme allo stesso.

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale e necessario produrre una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione [*o in alternativa, nella dichiarazione integrativa*] il concorrente dichiara altresì:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice (**clausola sociale**), garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità di cui all'allegato Mod. Patto integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del D.Lgs. n. 159/2011;
- [*nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [*nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo SA con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo SA;
 - b. se la rete è dotata di un organo SA con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo SA nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo SA privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo SA, oppure se l'organo SA è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore unico di € 16,00.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato, utilizzando obbligatoriamente il Documento di Gara Unico Europeo (All. 2 – DGUE in formato editabile), attestanti:

a) informazioni relative all'operatore economico e ai suoi rappresentanti (DGUE parte II sez. A e B).

Andranno indicati i dati identificativi dell'operatore, la forma della partecipazione e se l'operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa.

Andranno, altresì, indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi.

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente sia costituito da raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, le dichiarazioni devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno un DGUE distinto, recante le informazioni

richieste dalle parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Le informazioni relative ad eventuali avvalimenti (contenute nella parte II sez. C del DGUE) dovranno essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno un DGUE distinto.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

b) requisiti di ordine generale

Il concorrente dovrà attestare, compilando la parte III del DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 co. 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), co. 2, 4, 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) e co. 12 del Codice; inoltre, utilizzando preferibilmente l'All. 1 - Domanda di ammissione alla gara predisposto dalla Stazione Appaltante, rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice.

Le attestazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80, co. 1 e 2, nonché co. 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi ai seguenti soggetti, elencati al co 3 dell'art. 80: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, co. 1, deve riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tali casi l'esclusione e il divieto operano qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Nel caso di fallimento o concordato con continuità aziendale, il concorrente dovrà dichiarare (compilando la sez. C della parte III del DGUE):

- a) se ricorrono le condizioni di cui all'art. 110 co. 3 lett. a) del Codice e indicando, in tal caso, il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio, il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando, per ogni provvedimento, i relativi estremi e il tribunale che li ha rilasciati;
- b) se ricorrono le condizioni di cui all'art. 110 co. 5 e indicando, in tal caso, l'impresa ausiliaria, i cui dati dovranno essere riportati nella sez. C della parte seconda del DGUE, nonché allegando la documentazione per l'impresa ausiliaria elencata al successivo punto 1.3 della presente SEZIONE V;

c) requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, di cui all'art. 83, del D.Lgs n. 50/2016.

In particolare andrà dichiarata:

- l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con espressa indicazione del registro delle imprese in cui l'operatore è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza (DGUE parte IV sez. A);
- che l'impresa possiede i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (DGUE parte IV sez. B e C) specificando attività, fatturati, periodi, con riferimento ai seguenti requisiti minimi:

- **fatturato globale medio annuo** non inferiore a € **747.490,50** riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2020-2021. Tale requisito è richiesto a garanzia della solidità finanziaria dei concorrenti anche in ragione del valore globale dell'appalto;
- **aver espletato almeno un servizio uguale a quello oggetto di appalto** (servizio di presa in carico di richiedenti/titolari di Protezione Internazionale) per conto di Enti pubblici per almeno tre anni consecutivi e comunque avere un servizio uguale in essere alla data di presentazione dell'offerta;
- **possesso di un'esperienza almeno triennale e consecutiva** nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri debitamente documentata.

Il Servizio svolto presso gli Enti pubblici va comprovato con l'indicazione dei relativi importi, delle date e della durata di ogni servizio e degli enti pubblici affidatari in assenza di contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute.

In caso di partecipazione di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) vale quanto disposto dall'art. 10 co. 4 dell'Allegato A – Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi) – al DM 18 novembre 2019, che recita: "Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati".

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

d) dichiarazione relativa all'avvalimento - Nel caso in cui l'impresa concorrente intendesse fare ricorso all'avvalimento, essa dovrà esplicitamente indicare gli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento, compilando la sez. C della parte II del DGUE. Tale sezione dovrà essere compilata anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 110 co. 5 del Codice. Le informazioni relative all'avvalimento dovranno essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno un DGUE distinto.

e) il DGUE relativo al singolo operatore economico dovrà riportare l'indicazione nominativa di tutti i soggetti indicati all'art. 80 co. 3 del Codice cui i requisiti si riferiscono e andrà sottoscritto digitalmente, alla sez. VI, dal rappresentante legale del concorrente. Nel caso di fallimento, il DGUE andrà sottoscritto digitalmente dal curatore fallimentare, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 110 co. 3 del Codice. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 85 del Codice da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando obbligatoriamente il documento di gara unico europeo (All. 2 - DGUE) devono essere firmati digitalmente dai rappresentanti legali.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente - utilizzando preferibilmente l'allegato "All. 1 – Domanda di ammissione alla gara" predisposto dalla Stazione Appaltante - rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, SA di residenza etc.) dei **soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice**, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - di avere effettuato uno studio approfondito di tutti gli elaborati progettuali, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali, e di giudicare, pertanto, remunerativo il costo annuo previsto nel Piano Finanziario per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
 - Che, all'interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché le disposizioni relative all'emergenza sanitaria Covid-19;
 - di impegnarsi, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al co. 9 dell'art. 83 del Codice a regolarizzare, entro un termine non superiore a sette (7) giorni, le dichiarazioni necessarie, pena l'esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato;
 - di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le norme e disposizioni generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato, nonché tutte le obbligazioni poste a suo carico dal bando di gara, e di essere disponibile ad iniziare subito il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice;
 - di elencare i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - che nei confronti del concorrente non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231);
 - nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co. 7, del Codice, di possedere i requisiti richiesti per le riduzioni (specificando la tipologia delle certificazioni, ovvero allegando copia conforme della suddetta certificazione);
 - dichiarare la disponibilità delle strutture a disposizione per l'accoglienza dei migranti aventi i requisiti previsti nel Capitolato prestazionale. Allegare obbligatoriamente, pena l'esclusione, per ogni unità abitativa impiegata nel progetto:
 - ❖ planimetria catastale della struttura;
 - ❖ perizia giurata di un tecnico attestante il possesso dei requisiti richiesti dal DM 18 novembre 2019;
 - ❖ titolo/i di proprietà o contratto preliminare di locazione o di comodato d'uso.
 - ❖ n. 1 (una) foto – una per ogni ambiente - della struttura arredata (bagni, camere da letto, cucina e zone comuni), con evidenza degli elettrodomestici (tv, frigorifero, punto cottura, forno, lavabo), delle porte, degli infissi.
4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a), del Codice;

5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento;

6. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2, L. n. 55/2019: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

7. dichiara l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e di essere consapevole che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il documento attestante il versamento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

7. PASSOE di cui all'art. 2, co. 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

8. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno, nei soli casi previsti dalla legge, di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento;

9. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

10. Patto di integrità allegato (di cui all'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012).

Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresa di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

11. [in caso di concordato con continuità aziendale] relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019, rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto.

12. Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

- **mediante il pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare]

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara. Nella compilazione del modello F23 si invitano i concorrenti ad attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. Ufficio o Ente inserire **TD2** (che è il codice dell'ufficio territoriale di Cosenza nella Tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Cosenza – nel campo 11. Codice Tributo inserire **456T** nel campo 10. Estremi dell'atto o del Documento inserire Anno e **Codice gara.....** – nel campo 12. Descrizione lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**). Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta “F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare” scegliere il campo Altri casi.

Oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo una dichiarazione di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo**, caricarla nella piattaforma telematica tra i documenti a base di gara, **DEBITAMENTE ANNULLATO** e con dichiarazione relativa all'istanza per la gara a cui si partecipa; in questo caso necessita di sottoscrizione digitale.

13. (in caso di sottoscrizione del procuratore) Copia conforme all'originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”;

14. Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- b. la dichiarazione di avvalimento;
- c. il contratto di avvalimento;
- d. il PASSOE dell'ausiliaria.

15 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Avvertenze: Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per il concorrente partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione per la cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del Codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 14:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo SA con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo SA che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo SA, che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo SA con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo SA privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo SA, ovvero, se l'organo SA è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La documentazione inviata telematicamente, deve essere effettuata accedendo alla piattaforma telematica della Provincia di Cosenza e secondo le modalità esplicitate nei manuali operativi per l'utilizzo della piattaforma, accessibili sullo stesso portale, per come indicato all'art. 1 del presente Disciplinare.

I documenti in essa contenuti devono essere firmati digitalmente. A pena d'esclusione, dovrà essere conforme a quanto di seguito riportato:

- 1) Una relazione dettagliata, riguardante esclusivamente i punti di cui all'art. 17 del presente Disciplinare "Criterio di aggiudicazione", che dovrà essere contenuta in un numero di pagine formato A4 complessivamente uguale o inferiore alle 10 unità (doppia facciata – 20 pagine). Qualora la relazione sia costituita da un numero di pagine superiore saranno valutate solo le prime 20 pagine. I concorrenti potranno corredare la relazione di schemi grafici, documentazione fotografica, planimetrie e schede tecniche.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenente ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio. Nella redazione dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà tenere conto delle specifiche dell'organizzazione del servizio già previste nel Capitolato Prestazionale, cui l'offerta tecnica dovrà omologarsi.

- 2) Dichiarazione firmata digitalmente dal rappresentante legale indicante:

- Numero progetti SAI/SIPROIMI di cui il soggetto economico è ente attuatore, con l'indicazione dell'Ente pubblico affidatario, l'anno di esecuzione del servizio, la durata e l'importo annuo fatturato;
- Numero dei posti assegnati (ordinari/aggiuntivi) su base annua in progetti SAI/SIPROIMI negli ultimi tre anni 2019-2020-2021;

- 3) Scheda strutture di accoglienza, se non già in uso al progetto, elenco delle strutture a disposizione e la compilazione dell'All. 3 – Strutture accoglienza concernente le caratteristiche (n. stanze, bagni, spazi, comuni, distanza dal centro abitato), corredati da planimetrie catastali, perizia giurata di un tecnico attestante il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 18/11/2019, titoli di proprietà o contratti preliminari di locazione o comodato d'uso, una foto per ogni ambiente arredata, con evidenza degli elettrodomestici, delle porte e degli infissi.
- 4) Elenco del personale che si intende impiegare: specificare il nominativo della persona a cui si intende attribuire l'incarico di referente/coordinatore del progetto e del quale deve essere trasmesso relativo curriculum vitae, e i nominativi delle figure professionali dell'équipe e i rispettivi ruoli allegando i curricula.
 - Idonea documentazione per dimostrare la capacità di promozione di attività di scambio e socializzazione in progetti SAI tra beneficiari, popolazione locale e istituzioni - rete territoriale e iniziative;

Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Art. 16 OFFERTA ECONOMICA

Trattandosi di progetto SIPROIMI/SAI sono predeterminati i costi presunti sulla base del piano finanziario approvato dal Ministero dell'Interno, si valuterà la qualità progettuale ai sensi del comma 7 del succitato art. 95, in base al quale: *“l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”*.

Non è pertanto prevista la presentazione dell'offerta economica.

Art. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La selezione sarà espletata mediante procedura aperta e secondo le modalità previste dall'art. 95 co. 7, D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli elementi qualitativi precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso determinato da quanto previsto nel Piano Finanziario Preventivo, di orizzonte annuale, allegato al Capitolato prestazionale.

L'offerta tecnica sarà valutata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 216 co. 12 del Codice, che esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un **massimo di 100 punti**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Soglia di sbarramento

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, saranno ritenuti idonei i progetti che avranno ottenuto un punteggio complessivo uguale o maggiore a **60 punti**.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Criterio 1: Qualità generale della proposta progettuale			
Peso complessivo: 20			
n.	Sub-criterio	Descrizione	Peso Punti D
1.1	Capacità della proposta progettuale di inserirsi nel sistema di welfare locale e di promuovere una rete a livello locale intorno ai servizi Siproim	La Commissione valuterà, sulla base degli elementi descrittivi forniti dal concorrente oltre alle eventuali lettere di adesione e/o protocolli di intesa e collaborazione, la rete con altri soggetti del territorio (anche non direttamente coinvolti nella gestione del servizio) di cui dispone a sostegno delle finalità del progetto, nonché la capacità della stessa di inserirsi organicamente nel sistema dei servizi in favore della popolazione immigrata presenti sul territorio. Saranno valutati, oltre alle modalità di raccordo con altri servizi/progetti sia pubblici che privati esistenti o in corso di attivazione, il numero, la qualità/esperienza dei partner e le risorse o il supporto che potranno fornire alla riuscita del progetto.	10
1.2	Aderenza complessiva della proposta progettuale alle indicazioni delle Linee Guida di cui al DM 18/11/2019	La Commissione valuterà nell'insieme, anche dopo aver esaminato tutte le altre componenti della proposta progettuale, la sua coerenza complessiva con le linee guida sul funzionamento del sistema Siproimi ed in definitiva la sua potenziale capacità di raggiungerne l'obiettivo ultimo, ovvero "favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti".	10
Criterio 2: Qualità organizzativa e delle modalità di offerta dei servizi minimi			
Peso complessivo: 80			
n.	Sub-criterio	Descrizione	Peso
2.1	Qualità della proposta progettuale in merito all'offerta del servizio di ACCOGLIENZA MATERIALE	La Commissione valuterà le modalità con cui il concorrente propone di organizzare il servizio di accoglienza materiale dei beneficiari (ad es. organizzazione delle strutture, del vitto, delle pulizie etc.), valutandone la sostenibilità e la coerenza con le finalità delle Linee Guida e con le richieste del Disciplinare di gara art. 7, comma 7.3 punto c1.	15
2.2	Qualità della proposta progettuale in merito all'offerta dei servizi di MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO	La Commissione valuterà le modalità con cui il concorrente propone di organizzare i servizi di mediazione linguistico-culturale e orientamento all'accesso ai servizi del territorio da parte dei beneficiari, valutandone la sostenibilità e la coerenza con le finalità delle Linee Guida e con le richieste del capitolato prestazionale.	5
2.3	Qualità della proposta progettuale in merito all'offerta dei servizi di INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, INSERIMENTO SCOLASTICO E FORMAZIONE E	La Commissione valuterà le modalità con cui il concorrente propone di organizzare i servizi di insegnamento della lingua italiana, l'inserimento scolastico, la formazione e riqualificazione professionale dei beneficiari, valutandone la potenziale efficacia e la coerenza con le Linee Guida e con le richieste del capitolato prestazionale.	15

	RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE		
2.4	Qualità della proposta progettuale in merito all'offerta dei servizi minimi di ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO LAVORATIVO, ABITATIVO, SOCIALE E LEGALE	La Commissione valuterà le azioni di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo, sociale e legale in favore dei beneficiari proposti dal concorrente, valutandone la potenziale efficacia e la effettiva sostenibilità, anche alla luce della rete di supporto territoriale di cui dispone.	5
2.5	Qualità della proposta progettuale in merito all'offerta del servizio minimo di TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA	La Commissione valuterà le modalità con cui il concorrente propone di favorire la tutela psico-socio-sanitaria dei beneficiari, valutandone la coerenza con le Linee Guida e con le richieste del capitolato prestazionale.	5
2.6	Qualità della proposta progettuale in merito all'offerta dei SERVIZI MINIMI	La Commissione valuterà le modalità con cui il concorrente propone di realizzare i servizi previsti dall'art. 5 del capitolato prestazionale.	15
2.7	Qualità della presa in carico dei beneficiari e composizione dell'equipe multidisciplinare	Ferme restando le modalità altamente standardizzate della accoglienza e presa in carico dei beneficiari all'interno del sistema Siproimi, la commissione valuterà, sulla base degli elementi descrittivi e schematici forniti dal concorrente, la qualità della equipe multidisciplinare, del coordinamento del servizio e delle singole strutture. In particolare, saranno valutati la varietà delle professionalità impiegate, il loro grado di esperienza e l'impegno orario nel progetto, in relazione alla dimensione del progetto ed alle indicazioni contenute nelle Linee Guida e nel capitolato prestazionale.	15
2.8	Qualità delle attività di monitoraggio, gestione e controllo delle attività e dei servizi di accoglienza integrata	La Commissione valuterà l'adeguatezza delle strategie e gli strumenti di monitoraggio, gestione e controllo delle attività indicate nella proposta progettuale, con particolare riferimento al numero, alla frequenza ed alla loro potenziale efficacia.	5

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario, corrispondente ai seguenti giudizi:

0 =totalmente inadeguato;

0,2 =carente;

0,4 =parzialmente adeguato;

0,6 =adeguato;

0,8 =buono;

1 =ottimo.

<i>Giudizio</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Descrizione</i>
Totalmente inadeguato	0	Trattazione del tutto assente o che non consente alcuna valutazione del sub-criterio
Carente	0,2	Trattazione carente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi
Parzialmente adeguato	0,4	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Adeguato	0,6	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
Buono	0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Ottimo	1	In relazione al sub-criterio preso in esame, la proposta viene giudicata eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

In sintesi, per ogni criterio, esprime i propri giudizi secondo valori motivazionali e mediante i coefficienti indicati (da 0 a 1) come sopra descritto, al fine di determinare i coefficienti medi ed i conseguenti punteggi totali:

- verrà attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionati linearmente a tale media massima gli altri valori medi ("normalizzazione" o prima riparametrazione);
- una volta stabiliti i coefficienti per i sub-criteri, gli stessi verranno moltiplicati per i valori dei sub-criteri, per ottenere i sub-punteggi. Il risultato della somma dei punteggi così attribuiti ai relativi singoli sub-criteri costituisce il Punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica.

Art. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si riserva di avvelarsi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

Art. 19 SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora].

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La Commissione – per come disciplinato all'art. 18 del presente Disciplinare - procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- comunicare al RUP di adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, co. 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 19.

La commissione giudicatrice procede all'apertura (in una o più sedute virtuali), esame e valutazione (in una o più sedute riservate) delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto.

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati negli elementi qualitativi, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice. A parità di punteggio complessivo si procederà al sorteggio.

La Commissione giudicatrice, redatta la graduatoria, comunica la proposta di aggiudicazione, trasmettendo i relativi atti, al RUP per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'ufficio preposto i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Art. 21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro un *termine non superiore a 30 giorni* giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro *60* giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento del servizio in via d'urgenza all'aggiudicataria nei casi indicati dall'art. 32, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico della S.A. in quanto previste nel Piano Finanziario Preventivo alla voce B6 finanziato dal DM 13/10/2022.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 23 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice (**clausola sociale**), garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

Art. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*.

Art. 25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

- a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- c) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente**, segreti tecnici o commerciali.

Art. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. di Catanzaro.

Art. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati personali sono acquisiti direttamente dall'Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cosenza avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell'ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L'informativa completa è visionabile su sito <http://www.provincia.cosenza.it> e presso gli sportelli. L'interessato può esercitare i diritti come previsti dall'art.12 del GDPR/2016 come descritto nell'informativa presente sul sito e disponibile presso la Provincia.

ALTRE INFORMAZIONI:

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata al RUP dei servizi, **dott. Francesco Falcone**, tel. 0984/814356 mail: ffalcone@provincia.cs.it e alla Responsabile dell'istruttoria della presente procedura di gara: **dott.ssa Luisa Barberio** tel. 0984/814547 mail: lbarberio@provincia.cs.it.

Il Dirigente
avv. Antonella Gentile